



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE AMMINISTRATIVA COMMERCIO E OPI
S.-AREE PUBBLICHE**

DEL 796 / 2025

22/12/2025

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 DICEMBRE 2025

(proposta dalla G.C. 12 dicembre 2025)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:

AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DIENA Sara	PIDELLO Luca
APOLLONIO Elena	FIRRAO Pierlucio	RICCA Fabrizio
BORASI Anna Maria	FISSOLO Simone	RUSSI Andrea
BUSCONI Emanuele	GARCEA Domenico	SANTIANGELI Amalia
CASTIGLIONE Dorotea	GARIONE Ivana	SCANDEREBECH Federica
CATANZARO Angelo	GRECO Caterina	SGANGA Valentina
CERRATO Claudio	LEDDA Antonio	TOSTO Simone
CIAMPOLINI Tiziana	LIARDO Enzo	TUTTOLOMONDO Pietro
CIORIA Ludovica	MACCANTI Elena	VIALE Silvio
CREMA Pierino	MAGAZZU' Valentino	
DAMILANO Silvia	PATRIARCA Lorenza	

In totale, con la Presidente e il Sindaco, n. 33 presenti, nonché le Assessori:
CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara -
MAZZOLENI Paolo - NARDELLI Gabriella - PORCEDDA Marco - ROSATELLI Jacopo -
TRESSO Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: ABBRUZZESE Pietro - CAMARDA Vincenzo
Andrea - CATIZONE Giuseppe - CROSETTO Giovanni - DAMILANO Paolo - DE BENEDICTIS
Ferrante - IANNO' Giuseppe - SALUZZO Alberto Claudio

Con la partecipazione della Segretaria Generale PUOPOLI Annalisa

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: MERCATO COPERTO IV ALIMENTARE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 30. MODIFICA DEL PAGAMENTO DELLA RATA DI CORRISPETTIVO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'ANNO 2025 CON RIMODULAZIONE E DILAZIONE IN 20 ANNI. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO

Proposta dell'Assessore Chiavarino.

Premesso che:

- a. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 27 marzo 1995 (mecc. 9501152/16) esecutiva dal 24 aprile 1995, avente ad oggetto "Mercati coperti per il commercio al minuto in sede fissa. Sdemanializzazione. Concessione in diritto di superficie. Indicazioni preliminari. Provvedimenti", sono stati approvati i criteri generali relativi alla disciplina e alla gestione di complessi immobiliari destinati a mercati coperti per il commercio al dettaglio;
- b. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 27 marzo 1995 (mecc. 9501267/08), esecutiva dal 24 aprile 1995, avente ad oggetto "Mercati coperti per il commercio al minuto in sede fissa. Sdemanializzazione", è stata approvata la sdemanializzazione e il conseguente passaggio al patrimonio disponibile di determinati immobili di proprietà comunale adibiti ai mercati coperti per il commercio in sede fissa, tra cui l'immobile comunale denominato Mercato Est, IV Alimentare sito in piazza della Repubblica (di seguito denominato "Mercato coperto IV alimentare"), noto anche come Antica Tettoia dell'Orologio;
- c. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 10 marzo 1997 (mecc. 9701312/016), avente ad oggetto "Immobile municipale costituente mercato est n. 4 di piazza della Repubblica n. 30, costituzione diritto di superficie a favore della cooperativa di gestione mercato IV a r.l. - Convenzione - Approvazione", è stata approvata la costituzione del diritto di superficie per 99 anni sull'immobile municipale costituente il Mercato coperto IV alimentare di Piazza della Repubblica, a favore della Cooperativa di Gestione del Mercato Coperto IV Alimentare di Porta Palazzo Soc. Coop. a r.l. (di seguito denominata "Cooperativa"), costituita in data 21/11/1986, con durata fino al 31/12/2100, tra tutti gli operatori commerciali del Mercato coperto IV Alimentare, operanti nel medesimo mercato. Con la medesima deliberazione consiliare è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Torino e la Cooperativa stessa;
- d. con deliberazione di Giunta Comunale n. 05517 del 27 giugno 2000, avente ad oggetto "Immobile municipale costituente mercato est n. 4 di Piazza della Repubblica n. 30. - Costituzione diritto di superficie a favore della coop. gestione mercato IV a r.l. - Modalità di pagamento. Precisazioni", è stato integrato lo schema di convenzione adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 10 marzo 1997, precisando le modalità di pagamento già previste all'art. 5 del suddetto schema;
- e. con deliberazione di Giunta Comunale n. 11040 del 28 novembre 2000, avente ad oggetto "Immobile municipale costituente mercato est n. 4 di Piazza della Repubblica n. 30. - Costituzione diritto di superficie a favore della coop. gestione mercato IV a r.l. - Modalità di pagamento. Integrazioni. Ulteriore rettifica", è stato integrato l'art. 6 dello schema di convenzione, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 05517 del 27 giugno 2000, prevedendo che la Cooperativa si

impegnasse all'esecuzione delle opere, quali risultanti dagli allegati preventivi (allegati 3-4);

f. con atto a rogito del Notaio Paolo Demaria di Venaria, repertorio numero 89942/6310 del 4 dicembre 2000, registrato a Torino 2° Ufficio delle Entrate in data 20 dicembre 2000 al numero 1/5228/001, è stata sottoscritta la Convenzione tra la Città di Torino e la Cooperativa di Gestione del Mercato Coperto N. 4 Alimentare di Porta Palazzo – Soc. Coop. a r.l., avente a oggetto la costituzione del diritto di superficie per la durata di 99 anni sul Mercato coperto IV Alimentare, a decorrere dalla sottoscrizione della Convenzione e la disciplina dei relativi rapporti economico gestionali (di seguito denominata anche solo "Convenzione");

g. con deliberazione del Consiglio Comunale 11 febbraio 2019 n. 00312 (n. ord. 18), avente ad oggetto "Mercato coperto IV Alimentare di Porta Palazzo. Valorizzazione delle aree inattive entro i fabbricati che ospitano il mercato coperto", è stata integrata la convenzione e i relativi rapporti economico-gestionali con la Cooperativa al fine di favorire la valorizzazione di tutte le aree inattive entro il fabbricato che ospita il Mercato coperto IV Alimentare, affinché detto mercato si caratterizzi come un volano di sviluppo nell'ambito dell'ampio programma organico di riqualificazione dell'intera area di "Porta Palazzo", prevedendo l'assegnazione temporanea in locazione, affitto o comodato gratuito, degli stand rimasti liberi;

h. con atto integrativo stipulato in data 1 marzo 2019, a rogito del Notaio Grazia Prevete, rep. n. 75532, è stata aggiunta una clausola che consente alla Cooperativa di assegnare temporaneamente gli stand rimasti liberi, anche in locazione, affitto o comodato, nel rispetto di principi di pubblicità e imparzialità, senza che ciò comporti l'obbligo dei titolari del posteggio di associarsi alla cooperativa, ciò in quanto l'immobile, costituito da numero 123 posteggi e da servizi destinati ai clienti del mercato, è ricompreso tra gli immobili per i quali la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Torino con nota prot. 4520 del 2 aprile 1996, ne ha dichiarato l'inserimento nell'elenco degli edifici vincolati ai sensi dell'art. 4, della Legge n. 1089 del 1939, per i quali eventuali opere di ristrutturazione devono essere eseguite previa autorizzazione della Soprintendenza stessa;

i. l'immobile è altresì ricompreso nell'elenco dei mercati coperti di Torino disciplinati dal Regolamento Municipale n. 334 "Regolamento per la disciplina dei mercati coperti per il commercio al dettaglio" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 marzo 2010 (mecc. 2009 08992/016), che prevede l'assegnazione dei posteggi liberi improntata a principi di evidenza pubblica, pubblicità e imparzialità.

Premesso inoltre che, ai sensi della suddetta Convenzione, tra l'altro:

j. la cooperativa si è impegnata a conservare per tutta la durata del diritto di superficie la destinazione dell'edificio all'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio mantenendo invariata la superficie complessiva destinata all'attività alimentare, nonché a utilizzare e far utilizzare gli spazi commerciali per la vendita, fatte salve diverse esigenze gestionali e di programmazione commerciale da comunicare al Comune al fine di consentirne una adeguata valutazione;

k. il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie è stato determinato in Lire 6.500.000.000 (sei miliardicinquecentomilioni), da corrispondersi mediante rate annuali a decorrere dall'ottavo anno dalla sottoscrizione della Convenzione e così dal 4/12/2008 per una durata di ammortamento dei restanti 92 anni al tasso di interesse dell'1,5% annuo. La prima rata annua, come meglio specificato all'art. 5 della Convenzione, è stata fissata in Lire 145.086.500, da aggiornare annualmente in misura pari al 100% della variazione in aumento dell'indice ISTAT FOI (prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati). La determinazione del tasso di interesse all'1,5 %, come espressamente indicato nel testo della Convenzione, ha tenuto conto di una pluralità di fattori, tra cui: la complessità gestionale degli immobili, la necessità di continui adeguamenti alle normative attuali e future, il ruolo specifico del mercato nel contesto del commercio cittadino, la limitazione obbligatoria della destinazione d'uso vincolata dell'immobile e la disponibilità della Cooperativa a mettere a disposizione della Città servizi di pubblica utilità;

l. ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Convenzione, la Cooperativa ha assunto tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari ad assicurare l'ottimale funzionamento e il buono stato di conservazione dell'edificio e degli impianti e si è impegnata a fornire preventiva comunicazione alla Città in merito alla natura e alle modalità esecutive di eventuali lavori di sistemazione, adattamento o ripristino dell'immobile;

m. da ultimo, l'art. 11 della Convenzione stabilisce che, alla scadenza del diritto di superficie, gli immobili, incluse le infrastrutture, le attrezzature e gli impianti, ritorneranno nella piena proprietà della Città, senza diritto ad alcun indennizzo o riscatto per le migliorie realizzate.

Premesso altresì che:

n. con nota pervenuta in data 25 ottobre 2024, prot. n. 20235, e successivamente integrata in data 2 aprile 2025, la Cooperativa ha comunicato la necessità di sospendere il pagamento della rata relativa al diritto di superficie per gli anni 2025 e 2026, e di ripartire l'importo sui restanti anni di durata della concessione, per garantire l'avvio di un rilevante intervento di manutenzione sull'immobile. In particolare, sono stati programmati ed effettuati lavori di sostituzione delle pavimentazioni interne e dei serramenti, per un importo di circa 400 mila Euro a totale carico della Cooperativa, in aderenza all'articolo 7 della Convenzione. Detti lavori, consistenti in opere di manutenzione ordinaria non soggetti a titoli abilitativi specifici, sono stati finalizzati a mantenere condizioni adeguate di sicurezza e funzionalità della struttura, essenziali per lo svolgimento dell'attività mercatale e per la tutela dell'utenza;

o. trattandosi di bene immobile vincolato ex art. 4 Legge n. 1089 del 1939, con nota prot. 0003295-P del 18 febbraio 2025, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, vista la documentazione progettuale redatta dalla Cooperativa, ha rilasciato formale autorizzazione all'esecuzione delle opere stesse ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42 del 2004. Con successiva comunicazione del 04 giugno 2025, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato il rifacimento dei serramenti di ingresso;

p. per l'investimento effettuato, la Cooperativa ha acceso un finanziamento bancario di Euro 300.000 di durata pluriennale (n. anni 6), destinato a coprire parte dell'intervento, il cui onere graverà interamente sui soci, mediante un incremento delle fatturazioni mensili di circa il 30%, nel rispetto dell'art. 7 della Convenzione;

q. a fronte dell'accensione del finanziamento e al fine di mantenere l'equilibrio economico-finanziario, la Cooperativa, in ottica di una sana e prudente gestione, ha pertanto ritenuto opportuno chiedere alla Città di Torino, fermi restando gli oneri degli interventi a totale carico della Cooperativa stessa, di valutare la possibilità di un differimento del pagamento delle rate di corrispettivo per le annualità 2025 e 2026, da ripartire sui restanti anni di durata della concessione;

Ritenuto che:

r. la proposta della Cooperativa in merito al differimento del pagamento della rata del corrispettivo del diritto di superficie è ritenuta accoglibile per la sola annualità 2025 (indicativamente quantificata in Euro 97.171,56, fatta salva la successiva rivalutazione definitiva sulla base dell'indice ISTAT FOI che sarà disponibile a fine esercizio), in ragione dell'avvio dell'investimento, mediante concessione di una possibile dilazione di pagamento, secondo un piano di restituzione ventennale in rate costanti posticipate con applicazione di un tasso di interesse fisso, individuato nel tasso di riferimento elaborato da Cassa Depositi e Prestiti per i finanziamenti pubblici alla data di sottoscrizione dell'accordo (cfr. "Sintesi delle condizioni economiche" CDP tempo per tempo vigenti);

s. tale rateazione del corrispettivo 2025 consente comunque il pieno recupero del credito comunale 2025, in condizioni di sostenibilità per la parte concessionaria, che pagherà dal 2026 la rata annuale già definita ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, incrementata della rata dilazionata per i primi venti anni, senza pregiudicare il diritto della Città alla riscossione del corrispettivo e nel rispetto del principio di equivalenza finanziaria, come meglio descritto nell'allegato contenente la simulazione della rimodulazione delle rate di corrispettivo per la durata della Convenzione, e rideterminate dal 2026 per venti anni (allegato 1);

t. per tale rateazione non si ritiene di dover richiedere alcuna garanzia aggiuntiva, in quanto l'importo dilazionato è già incluso nella fidejussione assicurativa contratta con la società Reale Mutua Assicurazione, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con la Convenzione, come previsto dall'art. 5 bis della medesima;

Considerato che:

u. la proposta della Cooperativa in merito al differimento del pagamento della rata del corrispettivo del diritto di superficie si colloca nell'ambito di un rapporto contrattuale di durata caratterizzato dal ruolo specifico del mercato nel contesto del commercio cittadino, dalla destinazione d'uso vincolata dell'immobile e dal ruolo svolto dalla Cooperativa di presidio economico e sociale del territorio, con messa a disposizione di servizi di pubblica utilità;

v. la Cooperativa non ha maturato morosità nel pagamento delle rate di corrispettivo pregresse, ha Bilanci che chiudono in continuità aziendale, ha dimostrato nel tempo affidabilità gestionale e correttezza nei rapporti con l'Amministrazione comunale e non è soggetta a procedure esecutive;

w. il Mercato coperto IV Alimentare costituisce un presidio pubblico di primaria importanza per il territorio cittadino, svolgendo una funzione di interesse generale mediante l'offerta di beni alimentari in una struttura coperta e accessibile;

x. ricorre l'interesse pubblico a supportare il presidio economico e sociale costituito dal Mercato coperto IV Alimentare, che rappresenta un punto di riferimento storico per il quartiere e un elemento di coesione per il tessuto commerciale e relazionale della città, garantendo quotidianamente l'accesso a beni di prima necessità in un contesto coperto, organizzato e inclusivo;

y. tale operazione, strutturata secondo un principio di equivalenza finanziaria, garantisce alla Città un flusso di rientro regolare e remunerativo, bilanciando l'interesse pubblico con la sostenibilità dell'intervento in capo al concessionario, con esclusione di qualsiasi forma di anatocismo.

Evidenziato infine che:

z. i lavori di manutenzione del Mercato coperto IV Alimentare si collocano in un più ampio contesto di restauro di Porta Palazzo, con lavori, in corso negli ultimi anni, conclusi da poche settimane senza mai chiudere del tutto le strutture commerciali. Il mercato dell’Orologio era l’ultimo elemento di una serie di opere che hanno interessato diversi punti di piazza della Repubblica, finanziati con fondi del PNRR (Pinqua): sono state rifatte le tettoie esterne, quelle dei casalinghi e dei produttori, posate reti anti piccioni, dipinte le colonne portanti con colori originali, posizionati nuovi bagni, rinnovata la pavimentazione del plateatico dell’ortofrutta dove sono state sostituite anche le 92 bancarelle con un finanziamento di Comune di Torino e Camera di Commercio torinese di 200 mila euro complessivi;

aa. la dilazione del canone, riferita ad un singola annualità, costituisce una modificazione del tutto accessoria rispetto al contenuto complessivo della Convenzione, che rimane inalterato in tutti gli altri suoi elementi sostanziali. La dilazione, infatti, sarebbe da qualificarsi quale mera modalità di svolgimento e adempimento della prestazione originaria. In tale direzione, la Cassazione ha evidenziato, sia pure con riferimento ai contratti di locazione, che “*le sole variazioni di misura del canone e la modificazione del termine di scadenza non sono di per sé indice della novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie, ai sensi dell’articolo 1231 del codice civile della correlativa obbligazione o di modalità non rilevanti ai fini della configurabilità della novazione*”;

bb. la proposta di dilazione di pagamento della sola rata di corrispettivo 2025, incide sulla mera obbligazione di pagamento del 2025, e non sul contenuto convenzionale, non modifica la Convenzione in modo sostanziale, non altera la concorrenza, né lede i principi di parità di trattamento tra mercati coperti, ma modifica consensualmente, e previa sottoscrizione di accordo, le condizioni di pagamento della sola rata 2025, in un rapporto di durata caratterizzato da interesse pubblico alla conservazione della gestione, considerato che il Comune potrebbe avvalersi della clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento di una sola annualità di corrispettivo;

cc. la proposta di dilazione di pagamento inoltre è connessa alla contingenza di importanti interventi di riqualificazione, a totale carico della Cooperativa, che ha acceso un mutuo, e non trova causa nella estinzione di passività pregresse, di superamento di crisi di impresa, non è retta da alcun presupposto transattivo, né da situazioni di inadempimento;

dd. l’operazione proposta è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell’interesse del Comune al corretto adempimento degli obblighi nascenti dalla Convenzione, e riveste i caratteri della congruità, e della liceità sotto il profilo dell’oggetto, consentendo alla Cooperativa, legata alla Città da un rapporto Convenzionale di 99 anni, di assolvere meglio i propri obblighi; è funzionale alla migliore conservazione e gestione del bene ad uso pubblico, in vigore dei termini contrattuali; è onerosa per la cooperativa garantendo alla Città un tasso di interesse maggiore di quello legale, applicato a situazioni di rateazione di morosità pregresse;

ee. visto l’art. 4 comma 4 del Regolamento delle Entrate derivanti da contratti di locazione e concessione di immobili del Comune di Torino n. 344, a fronte del quale: “*in applicazione dell’articolo 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 14 febbraio 2022, la durata massima dei piani di rateazione non può essere superiore a 36 rate mensili per le annualità 2022-2023 e non potrà essere superiore a 24 rate mensili a partire dal 1° gennaio 2024*”;

ff. ritenuto che la disposizione di cui al Regolamento n. 344, pur costituendo il quadro generale per

le dilazioni dei canoni e corrispettivi concessori, non precluda, nelle ipotesi connotate da peculiari ragioni di interesse pubblico, la possibilità per l'Amministrazione di approvare piani di dilazione di durata superiore, in relazione a rapporti concessori connotati da natura complessa e da obbligazioni di lungo periodo quali i diritti di superficie dei mercati coperti;

gg. ritenuto, pertanto, che nel caso di specie, avuto riguardo alla finalità pubblica di assicurare la continuità della gestione del Mercato coperto e la sostenibilità economica del rapporto concessorio, sia possibile approvare, in via eccezionale, una dilazione superiore alle 36 mensilità;

hh. il Dirigente proponente dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1190 e delle disposizioni del Codice di comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di approvare la dilazione e rimodulazione del pagamento della rata del corrispettivo del diritto di superficie dell'anno 2025 del Mercato coperto IV Alimentare, mediante rimborso in vent'anni, in rate annuali costanti posticipate maggiorata degli interessi al tasso vigente pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti per operazioni di analoga durata, alla data di sottoscrizione dell'accordo, con decorrenza dal 1 gennaio 2026;
2. di approvare lo schema di accordo tra la Città di Torino e la Cooperativa di Gestione del Mercato Coperto IV Alimentare di Porta Palazzo – Soc. Coop. a r.l., finalizzato alla modifica consensuale delle condizioni di corresponsione della rata di corrispettivo 2025 del diritto di superficie, con rimodulazione della rata in 20 anni, di cui alla convenzione stipulata in data 4 dicembre 2000, rep. n. 89942/6310 (allegato 2);
3. di disporre/dare atto che la dilazione del pagamento non comporta estinzione o modifica della convenzione vigente, né incide sull'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto alla Città o sulla durata del diritto di superficie;
4. di stabilire che, in considerazione della natura dell'operazione, non sarà applicata alcuna penale in caso di estinzione anticipata del debito residuo della rata di corrispettivo 2025;
5. di demandare ai competenti uffici l'adozione dei successivi atti necessari alla sottoscrizione dell'accordo e all'esecuzione degli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti;

6. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Paolo Chiavarino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Giuseppa Ponziano

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

La Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Damilano Silvia, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Liardo Enzo, Maccanti Elena, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica

PRESENTI 26

VOTANTI 26

FAVOREVOLI 26:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Castiglione

Dorotea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, il Sindaco Lo Russo Stefano, Magazzù Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Russi Andrea, Santiangeli Amalia, Sganga Valentina, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione ai sensi di legge nei modi previsti dal regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Damilano Silvia, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Liardo Enzo, Maccanti Elena, Magazzù Valentino, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Viale Silvio

PRESENTI 24

VOTANTI 24

FAVOREVOLI 24:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Castiglione Dorotea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, il Sindaco Lo Russo Stefano, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Russi Andrea, Santiangeli Amalia, Sganga Valentina, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

LA PRESIDENTE

Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo

LA SEGRETARIA GENERALE

Firmato digitalmente
Annalisa Puopolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-796-2025-All_1-ALLEGATO_1-PROSPETTO_RIMBORSO_CANONE.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

2. DEL-796-2025-All_2-ALLEGATO_2-
SCHEMA_ACCORDO_CITTA'_DI_TORINO_COOPERATIVA_DI_GESTIONE_IV_AL.pdf.pdf

